

Appunti sparsi di DIRITTO PER L'INFORMATICA

di Giulio Calore

A.A. 2010/2011

docente del corso: Roberta Viero

Argomenti:

- Rapporto tra Diritto e Tecnologia
- Autonomia Privata
- Dlgs 70/2003
- Tutela dei Dati Personali
- Tutela del Diritto d'Autore
- Governo del Web

Materiali integrativi dati a lezione per cui vale la pena spendere tempo:

- Testo dlgs 70/2003 [lezione 1]
- Caso Peppermint [lezione 1]
- J. Rifkin: La lezione del WWW [lezione 6]
- Processo alla Rete! (Mediaset vs Google) [lezione 8]


Dei casi giudiziari guardate almeno gli articoli che commentano la vicenda. Ovviamente anche il resto dei materiali è interessante e approfondisce gli argomenti del programma, ma nel caso in cui il tempo per lo studio scarseggi questa è la lista di cose che consiglio di guardare (e di portarsi dietro per l'esame).

N.B.: questa è una semplice trascrizione degli appunti che ho preso a lezione, rielaborata integrando alcune cose utili alla comprensione trovate nel web. Non nascono per essere esaustivi, sono una semplice traccia schematica degli argomenti principali del corso.

RAPPORTO TRA DIRITTO E TECNOLOGIA

Il diritto deve disciplinare la tecnologia / deve affrontare il progresso

Il diritto si serve della tecnologia per perseguire i propri fini



AZIONE EX-POST

Innovazione => trasformazione società => cambiamento ex-post nel diritto

AZIONE EX-ANTE

Cambiamento ex-ante nel diritto => cambiamento nella società => apre nuovi scenari e rende possibile l'utilizzo delle nuove tecnologie

(es: firma digitale, invio telematico del bilancio alle camere di commercio, ...)

INFORMATICA DEL DIRITTO

Applica l'informatica ai contesti giuridici

DIRITTO DELL'INFORMATICA

Regolamenta l'introduzione delle nuove tecnologie e gli effetti da esse prodotti

Dobbiamo capire come il diritto può/deve disciplinare la tecnologia digitale.

Come si rapporta con le nuove tecnologie la normativa esistente?

Il giurista deve essere in grado di capire dove è necessaria una nuova norma e dove è sufficiente applicare la normativa vigente.

Relazione tra diritto e società dell'informazione

Vogliamo capire se e in che modo la tecnologia informatica sia in grado di modificare le regole operazionali giuridiche

e cercare di capire se l'emersione di nuove regole coincida con dei tratti comuni che ci consentano di parlare di diritto dell'era digitale

Il "mondo del web"

- non vuole norme positive (cioè imposte dal legislatore)
- rende le norme inefficaci

problemi di enforcement = difficoltà nell'applicare la norma = scarsa efficacia della norma
caratteristica delle norme applicate a internet, in particolare quando si parla di norme e provvedimenti di tipo coercitivo (cioè che obbligano un soggetto a fare o non fare qualcosa)

Altra caratteristica della Rete è che non ci sono confini geografici definiti, cioè ha un *carattere metapolitico/anazionale/globale*.

Spesso per il giurista diventa difficile stabilire *giurisdizione e competenza*.

Grazie a ciò è possibile il cosiddetto “shopping del diritto”, cioè una delocalizzazione atta a sfruttare una legislazione più favorevole rispetto a quella del proprio paese per delinquere.

Esistono strumenti alternativi alla norma positiva più efficaci?

Attività contrattuale privata => accordo rimesso all'autonomia privata

E' più idonea ed efficace per garantire “libertà digitali” rispetto alle norme.

Il meccanismo precetto-sanzione si applica anche nel contesto sociale

norma sociale => prassi => regole date dai consociati => se non le rispetti sei espulso dal gruppo

es: netiquette, regolamento di un forum, ...

Non c'è norma (dello Stato) ma il meccanismo è lo stesso.

Disponibilità e Accessibilità di un Contenuto nella Rete

Disponibilità: definisce se il contenuto è “pubblico” o meno sul web

Accessibilità: visibilità, quanto facile o difficile è da trovare il contenuto, quanti utenti lo visualizzano

AUTONOMIA PRIVATA

Il rapporto tra il mercato e la regola

nel mondo online è particolare perché si è assistito alla formazione di regole da parte di consociati che solo successivamente sono state affrontate dal legislatore

=> autonomia privata (*autoregolamentazione*)

principio di precauzione: se c'è la possibilità di un danno allora intervengo

mercato autoregolamentato vs mercato normato

argomento di dibattito tra i giuristi da molto tempo
è particolarmente in primo piano dall'avvento di internet

Codici convenzionali di autodisciplina

raccolta di regole adottate spontaneamente dagli operatori del settore per regolamentare i loro rapporti

In Italia: recepimento di una direttiva europea.

Art 18 del dlgs 70/2003

L'unico limite posto sui codici di condotta è quello del comma 3: riguarda la salvaguardia dei minori e della dignità umana.

E' un compromesso tra le istanze di autonomia degli utenti e volontà/necessità di regolamentare del legislatore

Il legislatore ha scelto di incentivare i codici di condotta. La scelta è valida solo se non si opera un ribaltamento del sistema delle fonti (cioè andare contro il sistema costituzionale)

Argomento di dibattito è fino a che punto è possibile che le norme contrattuali possano diventare norme generali senza un procedimento legislativo democratico.

Non è in discussione la necessità delle regole, il problema è nella legittimazione formale delle fonti delle norme.

DLGS 70/2003

Norma ordinaria, recepisce una direttiva europea.

La direttiva:

- è molto ampia
- evita la regolamentazione particolareggiata della materia
- incentiva la soluzione delle controversie tramite mezzi alternativi al giudice (arbitrato, ecc.)
- favorisce la libera erogazione dei servizi
- favorisce l'autoregolamentazione

Il decreto legislativo però ha un carattere procedurale. Recepisce solo in parte, e non sostanzialmente, come ci si aspetterebbe da una norma ordinaria, la direttiva europea, e non tiene conto dell'assetto giuridico.

Disciplina lo strumento, le procedure del commercio elettronico, ecc. (delinea caratteristiche, requisiti, iter..)

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Nota: l'argomento non è stato trattato approfonditamente a lezione, quindi è meglio fare riferimento al libro; gli appunti che seguono sono una panoramica per capirci qualcosa in più sull'argomento.

Direttive europee 1995 => Legge 1996 e modifiche successive "Legge sulla Privacy"
Istituisce la figura del *Garante della Privacy*

dlgs 196/2003 *Codice in materia di protezione dei dati personali*

- "chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano"
- il trattamento deve avvenire nel rispetto de:
 - diritti e libertà fondamentali
 - dignità dell'interessato (riservatezza, identità personale, protezione dati pers.)
- sono obbligatorie misure minime di sicurezza nelle aziende

Scopo: ridurre al minimo l'utilizzazione dei dati personali.

Se i dati sono trattati in violazione del codice, non possono essere utilizzati.

Miniglossario

Trattamento: qualunque operazione o insieme di operazioni relative ai dati (raccolta, elaborazione, consultazione, diffusione, cancellazione...)

Dati Personali: qualunque info relativa a persona fisica o giuridica

Dati Identificabili: dati pers. che permettono l'identificazione dell'interessato

Dati Sensibili: dati che rivelano: stato di salute, vita sessuale, origine etnica, religione, orientamento politico, adesione a organizzazioni religiose, politiche, sindacali, filosofiche,...

Dati Giudiziari: dati che rivelano info relative a provvedimenti, sanzioni, ecc.

Dato Anonimo: in origine o dopo il trattamento, non può essere associato a persona identificabile

Interessato: persona a cui si riferiscono i dati personali

Titolare: persona a cui competono le decisioni in ordine alle finalità e modalità di trattamento

Responsabile: persona preposta dal titolare al trattamento dei dati

Incaricato: persona autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal resp.

TRATTAMENTO

Per poter effettuare il trattamento bisogna adempiere a:

- NOTIFICAZIONE:
 - notifica al garante, necessaria in alcune situazioni (es: per alcuni tipi di dato)
- INFORMATIVA:
 - informare l'interessato su:
 - fini e modalità del trattamento
 - natura obbligatoria o facoltativa
 - conseguenze del rifiuto/accettazione
 - ambito di diffusione
 - diritti dell'interessato
 - estremi di titolare e responsabile
 - ci sono delle deroghe, es: obbligo di legge o contrattuale
- CONSENSO:
 - Se il trattamento dei dati è effettuato da privati o enti pubblici economici deve essere espresso esplicitamente.
 - E' validamente prestato se:
 - è espresso liberamente
 - specifico di un trattamento
 - documentato per iscritto (per dati sensibili)
 - se è resa l'informativa
 - ci sono deroghe, analogamente all'informativa

Dati Sensibili: è necessario il consenso e l'autorizzazione del garante.

Per l'autorizzazione il garante ha 45 giorni, una mancata risposta equivale al rigetto.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

- conferma dell'esistenza o meno dei dati
- la loro comunicazione
- l'indicazione di: origine, finalità, modalità, titolare, responsabili, diffusione,...
- opporsi al trattamento

Per esercitare i propri diritti è sufficiente una richiesta informale a titolare o responsabili

Il trattamento illecito e l'inosservanza dei provvedimenti del Garante sono reati penali.

Il garante promuove la sottoscrizione e l'uso di *Codici di deontologia e buona condotta*

TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

Il titolare del diritto d'autore è l'autore dell'opera. Può essere:

- Persona Fisica
- Persona Giuridica
- Più Soggetti:
 - Opera in comunione: tutti i co-autori
 - Opera collettiva: chi ne organizza e dirige la creazione. I collaboratori sono titolari solo dei propri contributi.

Il diritto d'autore può essere morale o patrimoniale.

Diritto patrimoniale d'autore:

- diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale e derivato
- dura per tutta la vita e i successivi 70 anni dalla morte
- possono essere acquistati, alienati, trasmessi, provandolo per iscritto

Eccezioni: copia privata, equo compenso

Diritto morale d'autore:

- paternità, integrità, inedito, ritrattazione (es: ritiro dell'opera dal commercio)
- sono inalienabili, irrinunciabili, indipendenti dai diritti patrimoniali, imprescrittibili

Il datore di lavoro ha il diritto esclusivo di utilizzazione economica sull'opera creata dal dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzione del suddetto.

L'evoluzione del diritto d'autore è strettamente legata alla tecnologia (dalla stampa in poi)
Con il tempo si è passati dalla tutela delle opere intellettuali e dei diritti morali dell'autore a un diritto al compenso, c'è stato un degrado.

1981 USA Universal & Walt Disney vs Sony "caso betamax"
causa per dichiarare illegale la produzione e vendita di videoregistratori

Internet

=> modifica ai metodi di comunicazione e condivisione delle conoscenze

=> fenomeno del file sharing: il diritto di proprietà e il diritto d'autore perdono valore

furto != condivisione - ma rimane la violazione del diritto d'autore

Decreto Urbani 2004 modifica la legge vigente da "... a fini di lucro" a "... per trarne profitto"
Nel 2005 è stata ripristinata la dicitura precedente.

Emergence soluzioni alternative:

- Mercato digitale: itunes, ...
- Licenze Creative Commons: consentono agli autori di diffondere le proprie opere in rete secondo alcune limitazioni previste dalla licenza scelta.
- scambio con diritto al compenso
- etica e tecnologia a difesa del diritto invece delle norme (che in questo contesto sono inefficaci)
- ...

G. Pascuzzi: la proprietà intellettuale è lo strumento per perseguire lo sviluppo dell'uomo. La tutela aggressiva, poco efficiente ed efficace, danneggia questo fine - viene confuso lo strumento con il fine.

Gli intermediari tradizionali sollecitano soluzioni normative al problema, anche scavalcando altri diritti del cittadino.

UE '97 non c'è obbligo di sorveglianza => danneggerebbe il settore a vantaggio degli USA. Meglio incentivare la produzione e la competitività. La responsabilità degli ISP è una questione politica.

UE '09 internet: strumento di sviluppo della libertà di espressione.

proposte in antitesi:

- accesso alla rete come diritto fondamentale
- risposta graduale (legge hadopi, dottrina Sarkozy o dei tre schiaffi) in seguito alle violazioni

GOVERNO DEL WEB

Le problematiche relative a internet (

- anazionalità
- difficoltà di individuazione e identificazione
- file sharing e violazione del diritto d'autore
- diritti prevalenti (privacy, ...)
- ...

)

causano effetti giuridici, economici, politici

Si è creata una tensione tra diritti e interessi.

Ad esempio riguardo le problematiche relative alla tutela della proprietà intellettuale.

Quindi si creano diverse scuole di pensiero, vedi ad esempio la dottrina Sarkozy, mentre al lato opposto altri sostengono che l'accesso alla rete sia un diritto fondamentale del cittadino.

Nel mentre emergono soluzioni alternative sia dal lato normativo che economico (itunes, licenze creative commons, ...)

ONU => IGF Internet Governance Forum (nato nel 2006)

Non ha alcuna autorità formale

Approccio Multi-Stakeholder (coinvolge tutte le parti interessate: governi, privati, società civile)

Momento di dibattito sui temi relativi alla governance di internet

Può essere una forma di governo, di regolamentazione.

Una ricerca di compromesso tra le istanze autonomiste e quelle di regolamentazione dall'alto.